



COMUNE DI BÉE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 25 del 29-09-2020

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE ED INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO TARI ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
VIETTI Marco	Sindaco	Presente
BURATTI Tiziano	consigliere	Presente
AIROLDI Paolo	consigliere	Presente
DELL'ORO Mauro	consigliere	Presente
FERRARA Carmine	consigliere	Presente
PENUCCHINI Ermanno	consigliere	Presente
CARCANO Alessandro	consigliere	Presente
TOSI Ivan	consigliere	Presente
REBECCHI Gianpaolo	consigliere	Assente
BORELLA Alessandro	consigliere	Assente
BAZZONI Federico	consigliere	Presente

Totale Presenti 9, Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa VECA Nella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VIETTI Marco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE ED INTEGRAZIONE
REGOLAMENTO TARI ANNO 2020**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Bée è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,

n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

DATO ATTO che, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, ai sensi dell'art. 106 della legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato prorogato al 30 settembre 2020;

RILEVATO, che l'art. 138 del D.L. 34/2020 attraverso l'abrogazione di una serie di norme ha determinato l'allineamento dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

VISTA, a tal proposito, la nota Prot. 999 del 9/9/2020 del Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette, altresì, di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 26/03/2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 ai sensi di legge;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28/07/2020;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

PRESO ATTO della delibera ARERA 158/2020, la quale presenta diverse problematiche applicative;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre, per l'anno 2020, interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;

RITENUTO prevedere, per l'anno 2020, una riduzione determinata nella misura del 25% sulla parte variabile per le attività economiche presenti nel Comune ed inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

Categorie di attività:

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 8 Uffici, agenzie
- 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro ecc..)
- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 17 Bar, caffè, pasticceria

DATO ATTO che le agevolazioni una tantum di cui al punto precedente ammontano a circa € 2.600,00 e che tale importo (minor gettito Tari 2020) viene finanziato con parte delle risorse assegnate dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30 ottobre
- seconda rata: 16 dicembre
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- la presente deliberazione deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il comma 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011. Più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni.
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, determina il tributo

provinciale (a decorrere dal 1° gennaio 2020) nella misura del 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del medesimo;

VISTI il D.lgs n. 267/2020, il D.lgs n. 118/2011 e lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DATO ATTO che il Segretario Comunale in merito alla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole di conformità alle leggi, ai regolamenti e allo statuto ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, s.m.i.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n 4 del 26/03/2019 riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DARE ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 ai sensi di legge;
- 4) DI PREVEDERE per l'anno 2020 una riduzione, determinata nella misura del 25% sulla parte variabile, per le attività economiche presenti nel comune ed inserite nelle categorie di cui al seguente schema che hanno subito i maggiori effetti negativi dall'emergenza Covid-19:

Categorie di attività

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 5 Alberghi con ristorante
- 6 Alberghi senza ristorante
- 8 Uffici, agenzie
- 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro ecc..)
- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
- 17 Bar, caffè, pasticceria

- 5) DI DARE ATTO che la suddetta disposizione ha natura regolamentare e costituisce integrazione del vigente Regolamento Tari;
- 6) DI DARE ATTO altresì che le agevolazioni una tantum di cui sopra, previste per l'anno 2020 e connesse all'emergenza da Covid-19 ammontanti a circa € 2.600,00, vengono finanziate con parte delle risorse assegnate dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- 7) DI PRECISARE che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche ed atipiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;
- 8) DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;
- 9) DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
- prima rata: 30 ottobre
 - seconda rata: 16 dicembre
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 ottobre;
- 10) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 11) DI DICHIARARE il presente atto, con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di rispettare la tempistica stabilita dalla legge.

ALLEGATO A

TARIFE TARI ANNO 2020

UTENZE DOMESTICHE

Num. Componenti	KA	KB	Quota Fissa	Quota Variabile
1	0,84	0,6	0,779384	37,633272
2	0,98	1,4	0,909281	87,810969
3	1,08	1,8	1,002065	112,898818
4	1,16	2,2	1,076292	137,988666
5	1,24	2,9	1,150519	181,894151
6	1,3	3,4	1,20619	213,255212
7	1,3	3,4	1,20619	213,255212
8	1,3	3,4	1,20619	213,255212
9	1,3	3,4	1,20619	213,255212
10	1,3	3,4	1,20619	213,255212

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Cat.	Descrizione	KC	KD	TF	TV	Tariffa
1	Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto	0,510	4,200	0,493333	0,808892	1,302225
2	Campeggi;Distrib.Carbur.;impianti Sport.	0,800	6,550	0,773857	1,261488	2,035345
3	Stabilimenti Balneari	0,630	5,200	0,609411	1,001487	1,610898
4	Esposizioni; Autosaloni	0,430	3,550	0,415947	0,683707	1,099654
5	Alberghi con Ristorante	1,330	10,930	1,286537	2,105050	3,391587
6	Alberghi senza Ristorante	0,910	7,490	0,880262	1,442527	2,322789
7	Case di cura e riposo	1,000	8,190	0,967322	1,577343	2,544665
8	Uffici; Agenzie; Studi Professionali	1,130	9,300	1,093073	1,791122	2,884195
9	Banche ed Istituti di Credito	0,580	4,780	0,561045	0,920598	1,481643
10	Negozi Abbigli.;Calzature;Librerie;Ferram	1,110	9,120	1,073727	1,756455	2,830182
11	Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza	1,520	12,450	1,470330	2,397793	3,868123
12	Attività Artigian.;Falegn.;draui;Fabbro	1,040	8,500	1,006014	1,637048	2,643062
13	Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto	1,160	9,480	1,122093	1,825789	2,947882
14	Attività Industr.con Capannon.Produzione	0,910	7,500	0,880262	1,444454	2,324716
15	Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific	1,090	8,920	1,054381	1,717936	2,72317
16	Ristoranti; Trattorie; Osterie; Pizzer.; Pub	7,420	60,880	7,177538	11,725118	18,902656
17	Bar; Caffè; Pasticceria	3,640	29,820	3,521055	5,743149	9,264204
18	Superm; Pane; Pasta; Maceller; Salum; Formaggi	2,380	19,550	2,302228	3,765210	6,067438
19	Plurilicenze Alimentari e/o Miste	2,610	21,410	2,524712	4,123434	6,648146
20	Ortofrutta; Pescherie; Fiori; Piant.; Pizz; Tagl	10,440	85,600	10,098853	16,486040	26,584893
21	Discoteche; Nigt Club	1,640	13,450	1,586408	2,590387	4,176795

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Marco VIETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Nella VECA

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

Il Responsabile del Servizio
f.to Laura Bottacchi

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto

Il Responsabile del Servizio
f.to Laura Bottacchi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bée, li, 01-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-10-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c .3, D.Lgs. n. 267/2000.

Bee, 12-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Nella VECA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bée, li 01-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nella VECA



Nella Vece